



PROVINCIA DI TREVISO

Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO
Cod. Fiscale 80008870265
Partita IVA 01138380264

Tel 04226565
Fax 0422656178
P.E.C.: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
<http://www.provincia.treviso.it>

Settore Protezione Civile Caccia Pesca Agricoltura
Ufficio Agricoltura

Al Signori Sindaci
Area Montello
– Loro Sedi-

Trasmessa via P.E.C

Prot. n. 71649

Treviso, 25/8/2016

OGGETTO: Disciplina della raccolta funghi: (L.R. 23/1996, L.R. 7/2012 e DGR 739/2012).
Disposizioni amministrative anno 2016 per la raccolta dei funghi nel territorio di
pianura e nell'ambito territoriale del Montello. Comunicazione.

Con riferimento all'esercizio della delega regionale di cui alla L.R. 23/1996 e s.m.i. in
materia di raccolta dei funghi epigei, questa Provincia, relativamente al proprio territorio di
competenza, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 145/63829 del 26/7/2016, che si
allega, ha provveduto all'approvazione delle disposizioni amministrative per l'anno 2016.

Con tale atto sono state confermate le modalità per la raccolta funghi, sia per il
territorio di pianura che per l'ambito territoriale del Montello.

Per la validità del versamento viene considerato l'anno legale (365 giorni dalla data
del pagamento).

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l'occasione si porgono i
migliori saluti.

Il Dirigente del Settore
PORCELLATO dott. Giuseppe



GIUNTA PROVINCIALE

Delibera adottata nella seduta del 26/07/2016 iniziata alle ore 11,00

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Presiede il Presidente Leonardo Muraro

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:

Franco Bonesso

Mirco Lorenzon

Paolo Speranzon

Gianluigi Contarin

Noemi Zanette


Silvia Moro

SONO ASSENTI GLI ASSESSORI:

Partecipa il Segretario: Paolo Orso

N. Reg. Del. 145

N. Protocollo 63829 /2016



OGGETTO: Disciplina raccolta dei funghi (L.R. 23/1996),
L.R. 7/2012, DGR 739/2012. Adempimenti anno 2016.
Approvazione regole per la raccolta in pianura e
nell' area del Montello.

Con L.R. 19.8.1996 n. 23, "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", la Regione Veneto, in adempimento alle norme previste dalle Leggi 23.8.1993 n. 352 e 31.1.1994 n. 97, ha provveduto a disciplinare la materia in oggetto, delegando alle Comunità Montane, per il territorio di propria competenza, e alle Amministrazioni Provinciali, per il rimanente territorio, il rilascio dell'autorizzazione (tesserino), avente validità su tutto il territorio regionale, e del permesso che consente la raccolta nell'ambito territoriale dell'Ente che l'ha rilasciato.

Con DGR n. 646 del 25.2.1997, successivamente modificata e integrata con DGR n. 109 del 20.1.1998, la Regione Veneto ha provveduto a individuare alcune disposizioni attuative della predetta legge regionale, con particolare riferimento agli adempimenti connessi al rilascio di autorizzazioni e permessi. Inoltre, con DGR n. 1126 del 26.7.2011, la Regione Veneto ha approvato ulteriori disposizioni esecutive della succitata normativa regionale che disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

In relazione all'esercizio di tale delega, questa Amministrazione ha provveduto annualmente alla determinazione del numero massimo di permessi rilasciabili, esclusivamente con validità annuale, nonché alla individuazione di alcune modalità operative e organizzative legate all'attività di rilascio.

A partire dall'anno 2012 gli adempimenti a carico delle Province sono ulteriormente variati a seguito dell'approvazione, da parte della Regione Veneto, di nuove norme che hanno integrato e modificato la L.R. 23/1996.

In particolare, con la L.R. 31 gennaio 2012 n. 7, sono state introdotte importanti modifiche amministrative, quali la sostituzione del tesserino e del permesso con un unico titolo per la raccolta (ricevuta di versamento di un contributo), l'aumento e la differenziazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alla disciplina per la raccolta, l'aumento del limite quantitativo massimo giornaliero di funghi raccogliabili (ora pari a 3 kg per persona), la modifica delle disposizioni relative alle modalità di utilizzo delle risorse introitate.





Inoltre, altre significative modifiche consistono nell'ampliamento del potere regolamentare degli Enti delegati, che in particolare ora riguardano la possibilità:

- di determinare le modalità e gli importi dei versamenti per la raccolta dei funghi;
- di individuare altre categorie di soggetti, oltre a quelli definiti dalla normativa, che possono essere esentate dal pagamento;
- di determinare le giornate in cui è possibile la raccolta dei funghi;
- di definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico - ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi oltre a quelle già indicate nella legge.

Con la DGR n. 739 del 2.5.2012, la Regione Veneto ha poi emanato le disposizioni esecutive di attuazione della predetta L.R. n. 7/2012, chiarendo in particolare i principali aspetti connessi ai nuovi adempimenti a carico degli Enti delegati.

In relazione all'esercizio della delega in parola questa Amministrazione con deliberazione della Giunta Provinciale n. 319/93478 del 28.9.2015, ha ritenuto di adottare per l'anno 2015 le seguenti disposizioni amministrative:

- esenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 23/1996 e s.m.i., dal versamento del contributo previsto al comma 1 del medesimo articolo per tutti i richiedenti residenti nell'ambito territoriale della provincia di Treviso nonché, anche se non residenti, per i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- individuazione del contributo a carico dei richiedenti non residenti in provincia di Treviso nella misura di euro 5,00.=, dando atto che tale contributo costituisce titolo per la raccolta con validità annuale;
- versamento del predetto contributo di euro 5,00.= sul c/c postale n. 12225314 intestato a "Amministrazione Provinciale di Treviso - Servizio Tesoreria", con causale "titolo per la raccolta funghi anno 2015";
- la ricevuta di versamento costituisce titolo per la raccolta, senza ulteriori adempimenti; la stessa dovrà essere presentata unitamente a un documento d'identità in corso di validità;
- le giornate nelle quali è consentita la raccolta sono il martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali.

Inoltre, nell'anno 2013 è stata introdotta una specifica regolamentazione per l'area del Montello, che viene di seguito riportata:

1. I proprietari di fondi ricompresi nell'area del Montello potranno, come peraltro previsto dalla vigente normativa, raccogliere funghi all'interno del proprio fondo senza alcun permesso (art. 2, comma 3 L.R. 23/1996), senza limitazione di peso (art. 3, comma 6 L.R. 23/1996) e in qualsiasi giorno della settimana (punto 2 DGR 739/2012). All'interno dei fondi privati la raccolta è vietata a tutti gli altri raccoglitori (art. 5, comma 2 L.R. 23/1996, punto 4 DGR 739/2012), fatta eccezione per quelli specificatamente autorizzati dallo stesso proprietario. I proprietari possono far valere tale diritto con ogni forma idonea a portare



inequivocabilmente a conoscenza di terzi tale volontà;

2. I residenti dei 5 Comuni compresi nell'area del Montello potranno raccogliere funghi, con i limiti quantitativi di cui all'art. 3 della L.R. 23/1996 e al punto 3 della DGR 739/2012, in tutta l'area nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana, previo versamento di un contributo di euro 5,00 a titolo di permesso giornaliero o di euro 25,00 a titolo di permesso annuale, salvo i divieti di cui all'art. 5 della L.R. 23/1996 o nei fondi privati ove vi sia espressa manifestazione di divieto di raccolta da parte dei proprietari, come previsto dal punto 4 della DGR739/2012.

Il contributo per il permesso giornaliero o settimanale dovrà essere versato sul c/c postale n. 12225314 intestato a "Amministrazione Provinciale di Treviso - Servizio Tesoreria", specificando in causale "titolo per la raccolta funghi anno 2015", dando atto che la ricevuta di versamento costituisce titolo per la raccolta, senza ulteriori adempimenti, e che la stessa, in caso di accertamento, dovrà essere presentata unitamente a un documento d'identità in corso di validità;

3. In tutta l'area del Montello, salvo che per le categorie di persone indicate nei due punti precedenti, la raccolta dei funghi è vietata.

Il divieto di raccolta sarà manifestato nell'intera area mediante opportuna tabellazione.

Ora, con riferimento in particolare all'area del Montello, si evidenzia come la nuova regolamentazione abbia avuto un impatto complessivamente positivo e come la stessa abbia rappresentato una concreta risposta alle esigenze ripetutamente evidenziate anche dalle stesse Amministrazioni locali, e ciò con particolare riferimento alla necessità di:

- tutelare un habitat di interesse comunitario, caratterizzato da una rilevante biodiversità vegetale e animale e da molteplici peculiarità sul piano paesaggistico, ambientale, ecologico e naturalistico;
- limitare gli effetti dovuti all'"assalto" dei numerosissimi raccoglitori di funghi che si riversano sul Montello durante il periodo autunnale, provocando un impatto devastante, non solo di tipo ambientale ed ecologico, ma anche in termini di sicurezza sul territorio e sulla circolazione stradale;
- tutelare le proprietà private, che interessano gran parte della superficie del Montello, dalle continue e sistematiche invasioni perpetrate ad opera dei raccoglitori di funghi, al fine anche di contenere i conseguenti disordini e litigi tra residenti e raccoglitori.

Inoltre, va evidenziato come il Montello, grazie alle particolari caratteristiche morfologico-geografiche ed all'esposizione dei suoi pendii, si caratterizzi per la presenza di un'abbondante e rigogliosa flora spontanea e, tra questa, i funghi rappresentano una delle ricchezze più conosciute di questo territorio.

Per questa sua peculiarità il Montello è apprezzato oltre i confini della provincia di Treviso e addirittura del Veneto: in migliaia ogni anno si riversano nei boschi del Montello per raccogliere i funghi. E' allora evidente come questa enorme fruizione del territorio, che si somma a quella dei numerosissimi hobbisti, sportivi e amanti della natura che frequentano il Montello percorrendo quotidianamente i numerosi itinerari



che lo contraddistinguono, a piedi, in bici o a cavallo, generando un impatto spesso devastante sul piano ecologico, ambientale, sociale, oltre che in termini di sicurezza sulla tortuosa e stretta rete viaria locale.

Pertanto, in relazione a tali problematiche e con la finalità di contenere gli impatti negativi sul territorio a livelli di piena sostenibilità, oltre che in considerazione delle:

- molteplici peculiarità sul piano paesaggistico, ambientale, ecologico e naturalistico del territorio del Montello;
- sollecitazioni provenienti dai Comuni interessati in merito alla necessità di approvazione di una specifica disciplina della raccolta dei funghi finalizzata alla limitazione e/o al divieto di raccolta;

si ritiene di confermare per l'anno 2016 le disposizioni amministrative per la raccolta dei funghi approvate per l'anno 2015, e ciò in riferimento sia alle norme per le zone di pianura, sia a quelle adottate nell'ambito territoriale del Montello.

Tutto ciò premesso,

Viste le funzioni attribuite alla Provincia dal D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, fatto particolare riferimento all'art. 19;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Vista la Legge 7/4/2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane", sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 29/10/2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 414/121501/2015 del 28.12.2015 "Autorizzazione all'Esercizio Provvisorio 2016" (art. 163 del D.Lgs. 267/2000);

Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

Vista la L.R. 19.8.1996 n. 23, come modificata e integrata, da ultimo, dalla L.R. 31 gennaio 2012 n. 7;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 19.8.1996 n. 23, così come modificata dalla L.R. 31 gennaio 2012 n. 7, le competenze connesse al versamento del contributo quale titolo per la raccolta dei funghi epigei sono ripartite, all'interno del territorio provinciale, spettano all'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO, per il territorio comprendente i Comuni elencati nel prospetto che si allega (sub "A") al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per un'estensione complessiva di kmq 1.866,24;



3) di confermare per l'anno 2016 per la raccolta dei funghi nell'ambito territoriale del Montello - così come individuato nelle tavole cartografiche allegate (TAV 1 e TAV 2), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento - le disposizioni amministrative approvate per l'anno 2015 e, in particolare, di disporre quanto segue:

1. I proprietari di fondi ricompresi nell'area del Montello potranno, come peraltro previsto dalla vigente normativa, raccogliere funghi all'interno del proprio fondo senza alcun permesso (art. 2, comma 3 L.R. 23/1996), senza limitazione di peso (art. 3, comma 6 L.R. 23/1996) ed in qualsiasi giorno della settimana (punto 2 DGR 739/2012). All'interno dei fondi privati la raccolta è vietata a tutti gli altri raccoglitori (art. 5, comma 2 L.R. 23/1996, punto 4 DGR 739/2012), fatta eccezione per quelli specificatamente autorizzati dallo stesso proprietario.

I proprietari possono far valere tale diritto in ogni forma idonea a portare inequivocabilmente a conoscenza di terzi tale volontà;

2. I residenti dei 5 Comuni compresi nell'area del Montello potranno raccogliere funghi, con i limiti quantitativi di cui all'art. 3 della L.R. 23/1996 e al punto 3 della DGR 739/2012, in tutta l'area nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana, previo versamento di un contributo di euro 5,00 a titolo di permesso giornaliero o di euro 25,00 a titolo di permesso annuale, salvo i divieti di cui all'art. 5 della L.R. 23/1996 o nei fondi privati ove vi sia espressa manifestazione di divieto di raccolta da parte dei proprietari, come previsto dal punto 4 della DGR 739/2012.

Il contributo per il permesso giornaliero o settimanale dovrà essere versato sul c/c postale n. 12225314 intestato a "Amministrazione Provinciale di Treviso - Servizio Tesoreria", specificando in causale "titolo per la raccolta funghi anno 2016", dando atto che la ricevuta di versamento costituisce titolo per la raccolta, senza ulteriori adempimenti, e che la stessa, in caso di accertamento, dovrà essere presentata unitamente a un documento d'identità in corso di validità;

3. In tutta l'area del Montello, salvo che per le categorie di persone indicate nei due punti precedenti e per i soggetti portatori di handicap, la raccolta dei funghi è vietata.

4. Il divieto di raccolta sarà manifestato nell'intera area mediante opportuna tabellazione.

4) di confermare, per l'anno 2016, nel restante territorio di pianura di competenza di questa Amministrazione Provinciale le disposizioni amministrative approvate per l'anno 2015 e, in particolare, di disporre quanto segue:

➤ di esentare, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 23/1996 e s.m.i., dal versamento del contributo previsto al comma 1 del medesimo articolo i richiedenti residenti nell'ambito territoriale della provincia di Treviso nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

➤ di individuare, per l'anno 2016, nella misura di euro 5,00.= il contributo a carico dei richiedenti non residenti in provincia di Treviso, dando atto che tale contributo costituisce titolo per la raccolta con validità annuale;

➤ che il contributo di cui al precedente punto di euro 5,00.= dovrà essere versato sul c/c postale n. 12225314 intestato a



"Amministrazione Provinciale di Treviso - Servizio Tesoreria",
specificando in causale "titolo per la raccolta funghi anno 2016",
dando atto che la ricevuta di versamento costituisce titolo per la
raccolta, senza ulteriori adempimenti, e che la stessa, in caso di
accertamento, dovrà essere presentata unitamente a un documento
d'identità in corso di validità;

➤ che le giornate nelle quali è consentita la raccolta sono martedì,
venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali;

5) di dare atto che le somme versate a questo Ente per i permessi di
raccolta funghi saranno introitate nel Capitolo di entrata n. 100602
del bilancio 2016;

6) di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta
alcun ulteriore onere a carico del bilancio dell'Amministrazione
provinciale.

IL PRESIDENTE
firmato
Leonardo Muraro

IL SEGRETARIO
firmato
Paolo Orso

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi, con inizio dal giorno **1-2 AGO. 2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
firmato
Paolo Orso



Allegato "A"
Ambito territoriale (art. 2, L. R. n. 23/1996): Amministrazione Provinciale di Treviso

N.	CAP	Comune di	Superficie (kmq)
1	31030	ALTIVOLE	21,95
2	31010	ARCADE	8,41
3	31011	ASOLO	25,34
4	31030	BREDA DI PIAVE	25,60
5	31031	CAERANO SAN MARCO	12,09
6	31030	CARBONERA	19,78
7	31032	CASALE SUL SILE	26,85
8	31030	CASIER	13,46
9	31033	CASTELFRANCO VENETO	50,93
10	31030	CASTELLO DI GODEGO	17,98
11	31040	CESSALTO	28,19
12	31040	CHIARANO	19,96
13	31010	CIMADOLMO	17,75
14	31013	CODOGNE'	21,67
15	31014	COLLE UMBERTO	13,56
16	31015	CONEGLIANO	36,33
17	31041	CORNUDA	12,38
18	31035	CROCETTA DEL MONTELLO	26,38
19	31043	FONTANELLE	35,53
20	31010	FORTE	14,63
21	31018	GAIARINE	28,70
22	31040	GIAVERA DEL MONTELLO	19,91
23	31010	GODEGA SANT'URBANO	24,31
24	31040	GORGIO AL MONTICANO	27,08
25	31036	ISTRANA	26,32
26	31037	LORIA	23,18
27	31040	MANSUE'	26,94
28	31010	MARENO DI PIAVE	27,83
29	31010	MASER	26,01
30	31052	MASERADA SUL PIAVE	28,93
31	31040	MEDUNA DI LIVENZA	15,13
32	31021	MOGLIANO VENETO	46,15
33	31050	MONASTIER	25,43
34	31044	MONTEBELLUNA	48,98
35	31050	MORGANO	11,75
36	31010	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	13,94
37	31045	MOTTA DI LIVENZA	37,64
38	31040	NERVESIA DELLA BATTAGLIA	35,58
39	31046	ODERZO	42,57
40	31010	ORMELLE	18,76

Allegato "A"
Ambito territoriale (art. 2, L. R. n. 23/1996): Amministrazione Provinciale di Treviso

N.	CAP	Comune di	Superficie (kmq)
41	31010	ORSAGO	10,68
42	31038	PAESE	38,00
43	31047	PONTE DI PIAVE	32,82
44	31050	PONZANO VENETO	22,14
45	31019	PORTOBUFFOLE'	5,00
46	31050	POVEGLIANO	12,95
47	31022	PREGANZIOL	22,89
48	31055	QUINTO DI TREVISO	18,97
49	31023	RESANA	24,97
50	31039	RIESE PIO X°	30,74
51	31056	RONCADE	61,98
52	31040	SALGAREDA	27,20
53	31048	SAN BIAGIO DI CALLALTA	48,25
54	31020	SAN FIOR	17,77
55	31020	SAN PIETRO DI FELETTO	19,45
56	31020	SAN POLO DI PIAVE	20,94
57	31020	SAN VENDEMIANO	18,39
58	31020	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	19,97
59	31025	SANTA LUCIA DI PIAVE	19,91
60	31020	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	20,25
61	31057	SILEA	18,74
62	31027	SPRESIANO	25,63
63	31058	SUSEGANA	44,01
64	31040	TREVIGNANO	26,55
65	31100	TREVISO	55,50
66	31028	VAZZOLA	26,03
67	31050	VEDELAGO	61,66
68	31050	VILLORBA	30,59
69	31040	VOLPAGO DEL MONTELLO	44,69
70	31050	ZENSON DI PIAVE	9,55
71	31059	ZERO BRANCO	26,11
		totale	1.866,24